

Repertorio n. 2305

--- VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI RELAZIONE EX ART. 160, ---
--- COMMA2, L.F. (PER LA DOMANDA DI CONCORDATO ---
--- PREVENTIVO) ---

--- REPUBBLICA ITALIANA ---

L'anno duemilasedici, il giorno *ventinove del mese di novembre*,
alle ore *diecisette e minuti zero*.

In Villadossola, nel mio studio in Via San Bartolomeo n. 40.

Innanzitutto a me Dott.ssa Angela Auciello, Notaio in Villadossola, iscritta al
Collegio Notarile di Verbania,

--- è comparso il signor ---

- **ACETO dott. SANDRO**, nato a Occimiano (AL) il giorno 6 settembre
1952, residente in Trontano (VB), Via Creggio n. 2, codice fiscale CTA
SDR 52P06 F995S, cittadino italiano, dottore commercialista, con
studio in Milano, Corso Como n. 5, e in Torino (TO), Corso Francia n.
226, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Torino (TO) al numero 506 e al Registro dei Revisori Legali al numero
162207, identificato a mezzo carta d'identità numero AX2140272
rilasciata dal Comune di Trontano (VB) in data 21 luglio 2016 con
scadenza documentale in data 6 settembre 2026.

Detto comparso, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi
ha presentato la relazione ex art. 160, comma 2, l.f., per la domanda di
concordato preventivo, che precede, relativa al soddisfacimento dei
creditori in privilegio con moratoria oltre l'anno dall'omologazione del
concordato preventivo (art. 186 bis, comma 2, lett. c), l.f.) della Società
a responsabilità limitata con unico socio "**AIMERI AMBIENTE S.R.L.**",
con sede in Rozzano (MI), Frazione Milanofiori, Strada 4, Palazzo Q6,
capitale sociale Euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquanta mila
virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, P.IVA e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano (MI)
00991830084, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo (REA)
di Milano (MI) al numero MI-1752199, chiedendo di asseverarla con
giuramento.

Aderendo alla richiesta, io Notaio ammonisco ai sensi di legge il
comparso che presta il giuramento di rito ripetendo la formula innanzi
a me Notaio:

"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi al
solo scopo di far conoscere a chiunque la verità".

Dopo di che il medesimo sottoscrive in mia presenza la detta relazione
ex art. 160, comma 2, l.f., che, in originale, previa sottoscrizione del
comparso e di me Notaio in calce e a margine di ciascun foglio, si
allega al presente verbale sotto la lettera "A", dispensandomi
esplicitamente il comparso dalla lettura della medesima.



Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente verbale, scritto parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e parte a mano da me medesimo su un foglio per una facciata intera e parte della seconda fin qui, del quale, omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane dal comparente, ho dato lettura al comparente medesimo, che, dichiarandolo conforme alla propria volonta', lo approva e lo sottoscrive con me Notaio nei modi di legge, alle ore diciassette e minuti quindici -

francesco Aceto
Angela fuocillo padano



ALLEGATO "A" ALL'ATTO REG. N. 2305 RACC. N. 1

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Fallimenti



RELAZIONE

ex art. 160, comma 2, l.f.

per la domanda di Concordato Preventivo della

AIMERI AMBIENTE s.r.l.



Attestatore:

Dott. Sandro Aceto

Dottore commercialista – revisore legale


Milano, corso Como 5

PEC: sandroaceto@legal.email.it

PREMESSA

1.1 L'incarico

Il presidente del Consiglio di Amministrazione della società Aimeri Ambiente srl, Ing. Francesco Maltoni nato a Bari il 16.11.1970, ha conferito al sottoscritto Dott. Sandro Aceto, nato a Occimiano (AL) il 6 settembre 1952, dottore commercialista con studio in Milano, corso Como 5 e in Torino, corso Francia 226, incarico di attestare, ai sensi del disposto dell'art. 160, comma 2, l.f., quanto infra in relazione alla domanda di Concordato Preventivo che la società è intenzionata a depositare avanti al Tribunale di Milano e della quale la presente relazione è destinata ad essere parte integrante.




In via preliminare lo scrivente dichiara pertanto di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 161, comma 3, 67 comma 3 lett. d) e 28 comma 1 lett. a), l.f., in quanto:

- iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al nr. 506 con anzianità dal 06.07.1981;
- iscritto al Registro dei Revisori Legali al nr. 162207 con D.M. del 9.03.2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nr. 22 del 18.03.2011;
- non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- indipendente dalla società Aimeri Ambiente srl, dai soci che la controllano e da ogni altra parte correlata, di non essere titolare di alcuna partecipazione al capitale della stessa o di altre società controllanti e collegate, e di non intrattenere con le stesse relazioni di natura personale, professionale od economica diverse dal mandato oggetto della presente relazione e dal mandato di attestatore del piano concordatario ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.f.

Lo scrivente rilascia la presente **attestazione ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.f. riguardante il soddisfacimento dei creditori in privilegio con moratoria oltre l'anno dall'omologazione del concordato preventivo (art. 186 bis, co. 2, lettera c), l.f.**

1.2 Il contesto normativo

Il Secondo Comma dell'art. 160 – con la riforma del 2007 – consente al Debitore di costruire una proposta che preveda la falcidia dei creditori privilegiati. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Di seguito ci si riferirà esclusivamente a crediti e creditori privilegiati, tralasciando l'ipotesi di sussistenza delle ulteriori cause di prelazione costituite dal pegno e dall'ipoteca.



La previsione del secondo comma art. 160 estende l'applicazione sia ai privilegi speciali che a quelli generali non ponendo limitazione tra concordati «liquidatori» e concordati in «continuità».

La norma, se da un lato non preclude espressamente la soddisfazione dei creditori privilegiati con dilazione ovvero con mezzi diversi dal pagamento in danaro, dall'altro postula l'ammissibilità di forme di adempimento dell'obbligazione distinte, per modalità e tempi, dal "pagamento integrale", il quale – secondo la dottrina e la giurisprudenza – ricorre solo nell'ipotesi di pagamento *per intero, in danaro e senza dilazione*. La "soddisfazione" del credito (che può essere integrale o meno in rapporto al *quantum* offerto al creditore) indica una modalità di estinzione dell'obbligazione difforme rispetto al "pagamento integrale", sicchè l'utilizzo di tale locuzione all'interno dell'art. 160, co. 2, l.f, costituisce un chiaro indice della possibilità di un degrado *non solo* quantitativo, *ma anche* qualitativo e/o temporale dei crediti privilegiati.

In ragione di quanto sopra è possibile distinguere tre tipologie di degrado:

- DEGRADO QUANTITATIVO: soddisfazione più o meno ridotta de credito privilegiato in rapporto al *quantum* ;
- DEGRADO TEMPORALE: soddisfazione del credito privilegiato con tempistiche non corrispondenti a quelle dedotte in obbligazione ovvero con tempistiche più lunghe rispetto "tempi tecnici" richiesti per la liquidazione del bene su cui insiste la prelazione;
- DEGRADO QUALITATIVO: soddisfazione del credito privilegiato con modalità diverse dal denaro (ad es. *datio in solutum*).

L'art.160 pone un limite minimo alla «soddisfazione» non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

La valutazione del Tecnico deve prendere a riferimento soluzioni alternative concrete, in altri termini la liquidazione in sede fallimentare (su questo punto anche ODCEC).

Nel caso di valutazione dell'intero patrimonio del debitore (privilegi generali) si pone la scelta se inserire o meno le azioni revocatorie e/o di responsabilità attivabili nel caso di fallimento (in senso favorevole Tribunale Trento 27 febbraio 2014, ODCEC.

Le difficoltà di definizione del «valore minimo» - valore e non intervallo di valori – se esaminiamo due casi che tendono ad essere maggiormente frequenti in questo periodo:

- DEGRADO DI PRIVILEGI GENERALI: in questo caso la relazione ex art 160 deve necessariamente valutare tutti i beni ricompresi nel patrimonio del debitore al fine di stabilire quali privilegi non troveranno capienza e di quanto potranno essere degradati in chirografo. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
- CONCORDATI IN CONTINUITA': nel caso di concordati in continuità possiamo avere due casi:
 - a) cessione dell'azienda in funzionamento;
 - b) risanamento dell'azienda in capo al debitore – continuità diretta.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

In queste due ipotesi di piano concordatario si hanno delle risorse «aggiuntive» rispetto alla liquidazione fallimentare (la vendita di beni in funzionamento è più conveniente rispetto alla liquidazione unitaria, la continuità genera dei flussi di cassa aggiuntivi rispetto alla cessazione di ogni attività).

DEGRADO TEMPORALE

Su questo aspetto merita richiamare due recenti sentenze della Suprema Corte (10112/2014 e 20388/2014) le quali hanno statuito l'ammissibilità del pagamento dilazionato dei creditori privilegiati oltre quanto previsto dal 186 bis, co. 2, lettera c) l.f. per i concordati in continuità.

Vi è da chiedersi se la dilazione ultrannuale dei creditori privilegiati oltre l'anno sia soggetta a limiti temporali e, in tal caso, quale sia la dilazione massima ammissibile per tali creditori. Lo scrivente condivide la tesi secondo cui, in coerenza con il disposto di cui all'art. 160, co. 2, l.f., la soddisfazione dei creditori privilegiati per l'intero credito non può essere comunque deteriore, sul piano delle tempistiche, rispetto a quella configurabile nell'ipotesi fallimentare. La comparazione tra le due ipotesi di soddisfazione, integrali ma dilazionate nel tempo, dovrà avvenire sul fronte dell'ammontare della dilazione che conseguirebbe nell'uno e nell'altro caso. Ne consegue che, ad avviso dello scrivente, il concordato può prevedere una dilazione ultrannuale ai fini della soddisfazione dell'intero importo vantato dai creditori privilegiati purchè non superiore a quella che subirebbero nell'ipotesi di fallimento. Tale conclusione trova il conforto della giurisprudenza di merito, secondo la quale *“la dilazione ultrannuale è consentita solo laddove sia attestato che i tempi di pagamento ultrannuali non sono più lunghi di quelli che sarebbero necessari nell'alternativa liquidatoria”* (così Trib. Modena, 8.2.2016, in www.ilcaso.it).

Premesso quanto sopra lo scrivente attestatore riferisce:

In data 27.7.2016 Aimeri ha depositato presso il Tribunale di Milano formale ricorso ex articolo 161, comma 6, l.fall. recante la domanda di ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, con riserva di depositare la proposta, il piano di concordato e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 161 l. fall. entro il termine concesso dal medesimo Tribunale. Tale termine è stato previsto fino al 1.12.2016 e, in tale data, la Società depositerà formale ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale sulla base di un Piano (il **“Piano”**) che prevede in estrema sintesi:

Il Piano e la proposta concordataria (la **“Proposta”**) prevedono, tra le altre cose:

- a) la prosecuzione dell'attività d'impresa in capo alla società interamente controllata EnergeticAmbiente srl (**“Energeticambiente”**) (in qualità di affittuaria dell'azienda di Aimeri), prosecuzione che – sulla base delle previsioni contenute nel piano industriale di Energeticambiente – assicurerà la generazione da parte di Energeticambiente delle risorse di cassa necessarie per assicurare la continuità aziendale in una situazione di equilibrio economico e finanziario e la corresponsione a favore di Aimeri dei canoni dovuti in forza del contratto di affitto;
- b) la realizzazione da parte di Aimeri di una serie di interventi volti alla riduzione dei costi operativi, al fine di minimizzare il sorgere, nelle more della procedura e, successivamente, nelle more dell'esecuzione del Piano, di crediti (anche prededucibili) che determinerebbero una minore disponibilità di risorse finanziarie da destinarsi alla soddisfazione dei creditori concorsuali;



- c) la stipula ed esecuzione di due accordi c.d. "paraconcordatari" con le Banche e le società di leasing creditrici di Aimeri, volti a regolare, principalmente, le modalità di soddisfazione dei crediti da questi vantati e gli ulteriori impegni e obblighi funzionali ad assicurare la fattibilità del concordato e la soddisfazione dei creditori ai sensi della proposta concordataria;
- d) l'accollo liberatorio da parte di Biancamano spa di una parte dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Aimeri, con contestuale rinuncia da parte delle stesse ad ogni diritto di regresso e/o di rivalsa nei confronti di Aimeri e successiva conversione dei crediti oggetto di accollo in azioni ordinarie di Biancamano;
- e) la stipula di un atto di transazione fiscale ex art. 182-ter . l.f. e di un atto di transazione previdenziale ex art. 182-ter l.f.;
- f) l'incasso dei crediti vantati da Aimeri, di cui una parte è vantata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- g) la vendita dell'immobile c.d. "RAEE", successivamente all'auspicata omologa del concordato, al miglior prezzo possibile, e la soddisfazione dei debiti ipotecari ad esso relativi attraverso il ricavato della suddetta vendita;
- h) la suddivisione dei creditori di Aimeri in n. 8 classi e la soddisfazione dei relativi crediti nella misura, modalità e tempi indicati nella proposta;
- i) la fusione per incorporazione di Aimeri in Energeticambiente entro il 31.12.2021.

La proposta di Concordato Preventivo fondata sullo stesso Piano che la società è intenzionata a sottoporre all'approvazione dei propri creditori prevede, tra le altre cose, il pagamento **dell'intero importo vantato** dai creditori privilegiati (al di fuori dei debiti di natura tributaria e dei debiti di natura previdenziale per i quali è previsto il deposito di atto di transazione ai sensi dell'art. 182-ter l.fall.) oltre il termine di moratoria di cui all'art. 186, co, 2, lettera c) l.fall, e cioè prevede il pagamento di detti debiti privilegiati in un periodo di circa anni 4 dall'omologa (che si stima avrà luogo entro il 30.06.2017), in base ai flussi di liquidità che saranno generati, nell'ambito della procedura, a seguito del realizzo dell'attivo concordatario.

In particolare la proposta concordataria prevede, oltre al pagamento delle spese di procedura ed al pagamento integrale delle spese in prededuzione, la seguente tempistica per il pagamento dei creditori prelatizi, titolari di crediti pari, complessivi € 18.389.580:


entro il 31.12.2017	pagamento creditori privilegiati per € 3.064.930
entro il 31.12.2018	pagamento creditori privilegiati per € 6.129.860
entro il 31.12.2019	pagamento creditori privilegiati per € 6.129.860
entro il 31.12.2020	pagamento creditori privilegiati per € 3.064.930

	€ 18.389.580



I debiti privilegiati evidenziati dal piano concordatario sono i seguenti:

- debiti v/dipendenti per retribuzioni correnti e differite:	€ 5.674.996,00	
• retribuzioni in pagamento	€ 1.341.846,00	(art. 2715 bis, n.1, c.c.)
• trattenute del quinto	€ 2.546.980,00	(art. 2751 bis, n. 1, c.c.)
• accantonamento ex festività	€ 105.446,00	(art. 2751 bis, n.1, c.c.)
• accantonamento ferie	€ 198.716,00	(art. 2751 bis, n.1, c.c.)
• accantonamento premio qualità	€ 154.663,00	(art. 2751 bis, n.1, c.c.)
• accantonamento 13° mensilità	€ 1.416.447,00	(art. 2751 bis, n.1, c.c.)
• accantonamento R.O.L.	€ 898,00	(art. 2751 bis, n. 1, c.c.)
- debiti v/dipendenti per TFR da versare a fondi	€ 7.043.214,00	
• Previambiente	€ 5.889.856,00	(art. 2751 bis, n.1, c.c.)
• F.do Milano Assicurazioni	€ 156.177,00	(art. 2751 bis, n.1, c.c.)
• Altri fondi TFR	€ 997.181,00	(art. 2751 bis, n.1, c.c.)
- Debiti V/professionisti	€ 1.726.014,00	(art. 2751 bis, n.2, c.c.)
- Debiti v/impresa agricola	€ 5.684,00	(art. 2751 bis, n. 4, c.c.)
- Debiti v/ artigiani e cooperative	€ 1.536.044,00	(art. 2751 bis, n.5, c.c.)
- Debiti previdenziali non compresi in transazione	€ 148.496,00	(art. 2753-2754 c.c.)
- Debiti tributari non compresi in transazione	€ 669.127,00	(art. 2752 c.c.)
- Debiti v/locatori	€ 1.586.004,00	(art. 2764 c.c.)



Sulla base del Piano, tali crediti privilegiati verranno pagati secondo le seguenti tempistiche:

Data pagamento	importo pagamento	debiti pagati
entro 31.12.2017	€ 3.064.930,00	€ 3.064.930 pag. parziale debiti dipendenti
Entro 31.12.2018	€ 6.129.860,00	€ 6.129.930 pag. parziale debiti dipendenti
Entro 31.12.2019	€ 6.129.860,00	€ 3.523.420 saldo debiti Dip.ti. € 1.726.014 saldo professionisti € 5.747 saldo az. Agricole € 874.679 pag. parziale Artigiani e coop.ve
Entro 31.12.2020	€ 3.064.930,00	€ 3.064.930 pagamento residui privilegiati

I debiti privilegiati di cui all'art. 2751 bis c.c. sopra riportati godono di privilegio generale mobiliare. Anche i debiti di cui agli art. 2753/2754, e 2752 godono di privilegio generale con le relative graduazioni.

Solamente il debito verso i locatori gode di privilegio speciale ex art. 2764 c.c. Tale debito è stato considerato per la quota che trova "capienza" sul valore dei beni gravati dalla prelazione

speciale nell'ipotesi di liquidazione fallimentare degli stessi, come attestato nella relazione ex art. 160, co. 2, l.f. redatta dallo scrivente.

Ciò premesso lo scrivente, prima di affrontare il tema legato al deterioramento temporale dovuto alla dilazione di pagamento proposta dalla debitrice, ritiene di illustrare quali possano essere i "tempi tecnici" di realizzo dei beni gravati dalla causa di prelazione nell'ipotesi liquidatoria alternativa al concordato".

Si tratta, pertanto, di valutare il realizzo di tutti i beni ricompresi nel patrimonio del debitore, in ipotesi di liquidatoria fallimentare (l'unica alternativa liquidatoria rispetto alla procedura di concordato preventivo cui Aimeri intende accedere) al fine di stabilire quali privilegi non troveranno capienza e di quanto potranno essere degradati in chirografo, avuto riguardo alle rispettive cause legittime di prelazione.

Lo scrivente ritiene di illustrare, dapprima, il realizzo dell'attivo previsto nell'ambito della procedura di concordato preventivo che si presenta come segue:

Attivo disponibile	Attivo realizzabile 2016/2021
Immobilizzazioni materiali	€ 1.360.500
Crediti commerciali	€ 56.497.566
Crediti per consolidato fiscale	€ 4.263.833
Crediti tributari	€ 8.907.079
Attività finanziarie correnti	€ 2.640.751
Disponibilità liquide	€ 729.779
Crediti per affitto azienda	€ 20.699.588

Premesso quanto sopra, le tempistiche di realizzo (e di conseguenza i flussi di liquidità che si genereranno nell'ambito della procedura concordataria) previste dal piano rassegnato dalla ricorrente, si sostanziano come segue:

Incassi	Entro 31.12.2016	Entro 31.12.2017	Entro 31.12.2018	Entro 31.12.2019	Entro 31.12.2020	Entro 31.12.2021
Incassi affitto azienda	€ 73.200	€ 5.124.000	€ 5.124.000	€ 5.124.000	€ 5.124.000	€ 5.124.000
Cessione immobile			€ 1.360.500			
Incasso crediti commerciali	€ 60.975	€ 9.378.431	€ 7.120.980	€ 6.653.552	€ 7.480.437	€ 28.803.191
Crediti tributari			€ 1.916.850	€ 2.738.357	€ 3.731.012	€ 520.860

attività finanziarie correnti		€ 131.919	€ 1.163.557			€ 1.345.275
Totale incassi	€ 134.175	€ 14.875.396	€ 15.325.387	€ 15.876.411	€ 16.335.451	€ 32.793.329

I flussi finanziari sopra indicati consentono, dunque, il pagamento dei seguenti oneri operativi, delle spese di giustizia e delle prededuzioni come segue:




Pagamenti	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Servizi e oneri operativi	€ 36.027	€ 386.098	€ 386.098	€ 386.098	€ 386.098	€ 386.098
Spese di procedura	€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000	
Prededuzione professionisti		€ 1.998.880				
Debito iva prededucibile		€ 2.128.827				
Interessi creditori privilegiati		€ 30.649	€ 61.299	€ 61.299	€ 61.299	
Interessi transazione previdenziale			€ 100.457	€ 39.344	€ 28.571	€ 17.635
Interessi transazione fiscale			€ 212.133	€ 106.146	€ 101.373	€ 94.446
IRAP		€ 4.153	€ 297.968	€ 151.060	€ 151.060	€ 151.060
Iva differita		€ 2.063.255	€ 1.566.616	€ 108.163		
Iva corrente				€ 403.828	€ 864.582	€ 864.582
Tot. Pagam. Oneri e prededuz.	€ 356.027	€ 6.931.861	€ 2.944.568	€ 1.575.937	€ 1.882.333	€ 1.513.821
Flussi di cassa al netto pag. oneri e prededuzione	€ -221.852	€ 7.943.535	€ 12.380.820	€ 14.300.474	€ 14.453.118	€ 31.279.508

Al 31.12.2016 il piano concordatario beneficia dell'esistenza di liquidità già disponibile per € 729.779 (data dalle disponibilità liquide depositate su c/c bancari attivi).

A favore dei creditori privilegiati la ricorrente ha previsto il pagamento di interessi legali (ad oggi 0,2%) dalla data dell'omologa e fino alla data di pagamento integrale.

I flussi di cassa netti sopra evidenziati permettono di prevedere i seguenti pagamenti nell'arco del piano:

Angela Mucchetti



Pagamenti	Entro 31.12.2016	Entro 31.12.2017	Entro 31.12.2018	Entro 31.12.2019	Entro 31.12.2020	Entro 31.12.2021
Creditori privilegiati		€ 3.064.930	€ 6.129.860	€ 6.129.860	€ 3.064.930	
Debiti previdenziali transazione			€ 5.427.295	€ 5.427.295	€ 5.427.295	€ 5.427.295
Debiti tributari transazione			€ 1.916.850	€ 2.738.357	€ 3.731.012	€ 4.763.722
Banche aderenti accordo						€19.925.386
Leasing aderenti accordo						€ 385.134
Altri creditori finanziari						€ 1.968
Fornitori chirografari						€ 211.872
Creditori privilegiati degradati						€ 561.759
Fornitori strategici	€ 370.457	€ 1.675.424				
Banche ipotecarie				€ 1.360.500		
Fondi rischi chirografari						€ 39.928
Totale pagamenti	€370.457	€4.740.354	€13.474.005	€15.656.012	€12.223.237	€31.317.064

LA MISURA DELLA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI ALL'INTERNO DEL PIANO IN CONTINUITÀ RISPETTO ALLA MISURA DELLA SODDISFAZIONE ALL'INTERNO DI UN PIANO LIQUIDATORIO.

Va innanzitutto fatta la premessa circa l'alternativa al Piano concordatario su cui si fonda il concordato con continuità aziendale di Aimeri.

Non è possibile ipotizzare l'alternativa di un concordato liquidatorio poiché la percentuale minima per il soddisfacimento dei creditori chirografari (minimo 20% ai sensi dell'art. 160, co. 3, l.f.) non appare raggiungibile.

Premesso quanto sopra, in considerazione del fatto che non appare percorribile neppure una liquidazione societaria in bonis, l'unico confronto possibile è con uno scenario che prevede la liquidatoria fallimentare.

Va, al proposito, richiamato quanto già riferito in relazione all'accordo "paraconcordatario" con le società di leasing che rappresenta una **condizione di fattibilità** del piano concordatario di Aimeri. In

Handwritten signature

caso di non omologa del concordato preventivo e conseguente inefficacia degli accordi "paraconcordatari" (di cui riferito in precedenza) verrebbe meno la possibilità per Energeticambiente di disporre (mediante stipula di nuovi contratti di leasing previsti dagli accordi stessi) degli automezzi necessari per lo svolgimento dell'attività attualmente in corso, con conseguente impossibilità di continuare a gestire l'attività in corso.

Va altresì ricordato che per i contratti che sono stati oggetto di trasferimento da Aimeri ad Energeticambiente (in seguito al contratto di affitto di azienda con data di efficacia a partire dal 22.06.2016) le garanzie fideiussorie richieste dalle stazioni appaltanti in sede di stipula del contratto erano state fornite da Aimeri e tali sono restates in capo ad Aimeri anche a seguito del trasferimento di detti contratti. La circostanza appare di grande rilevanza poiché in caso di mancato proseguimento dell'attività da parte di Energeticambiente (a seguito del fallimento di Aimeri) le penalità che verrebbero erogate dalle stazioni appaltanti, anche con escussione delle fideiussioni prestate, ricadrebbero inevitabilmente su Aimeri con aggravio del passivo per effetto dell'escussione delle fideiussioni ma altresì con imprevedibili difficoltà, se non impossibilità, almeno nel breve termine, di recupero dei crediti ancora vantati da Aimeri verso dette stazioni appaltanti a fronte delle eccezioni di inadempimento dalle stesse proponibili.

Premesso quanto sopra il confronto, a parere dello scrivente, deve avvenire tra una ipotesi di liquidatoria fallimentare dove la soddisfazione dei creditori è calcolabile solo "per masse" pervenendo, come vedremo, ad una ipotetica percentuale di soddisfazione per tutti i chirografi), ed una ipotesi in continuità che prevede una soddisfazione, come detto, "per classi".

Si tratta quindi di capire come all'interno della procedura in continuità sono soddisfatti i creditori (per classi) e come lo sarebbero in caso di liquidazione fallimentare (per masse di privilegi e di chirografi).

Partendo, dunque, dalla situazione patrimoniale al 4.08.2016 lo scrivente ritiene di ipotizzare quale potrebbe essere il valore dell'attivo realizzabile in caso di fallimento.

La situazione patrimoniale di riferimento al 4.08.2016 è la seguente (nella colonna 2 sono indicati i valori contabili al 4.08.2016, mentre nella colonna 3 sono indicati i valori assunti per la predisposizione del piano concordatario già depurati delle appostazioni da considerarsi non realizzabili):

STATO PATRIMONIALE	Attività contabili 04.08.2016	Situazione al 4.08.2016 per concordato
Attività non correnti		
Immobilizzazioni materiali	€ 5.600.341	€ 1.360.500
Partecipazioni	€ 26.514	€ 11.500.977
Crediti azienda in affitto	€ 113.700.568	€ 56.724.070
Imposte anticipate	€ 1.413.416	€ 711.732
Altre attività non correnti	€ 459.296	€ 60.761
Attività correnti		
Crediti commerciali	€ 65.110.830	€ 60.563.546
Crediti infragruppo	€ 13.391.080	€ 1.838.517
Crediti concordato fiscale	€ 7.953.527	€ 7.953.527
Crediti tributari	€ 11.032.093	€ 8.907.079
Attività finanziarie correnti	€ 2.640.751	€ 2.640.751
Altre attività correnti	€ 439.783	€ 241.745
Disponibilità liquide	€ 729.779	€ 729.779

Uhd

Totale attivo

€ 222.497.979

€ 153.232.283

Partendo dai valori dell'attivo assunti per la predisposizione del piano concordatario lo scrivente esaminerà ora la possibilità di realizzo degli stessi in sede di liquidatoria fallimentare:



Partecipazioni

Sono iscritte nella situazione di riferimento per complessivi € 26.514 e sono costituite da:

- a) partecipazione BCC, per € 1.378,
- b) partecipazione EX-SEL, per € 1.136,
- c) partecipazione Energeticambiente, per € 10.000,
- d) partecipazione Ambiente 2.0, per € 14.000,

Le suddette partecipazioni sono state rettificate, in ottica concordataria, in ragione della persistenza delle stesse quali valori patrimoniali attivi nella continuità aziendale.

In sede di redazione del Piano si è poi incrementato il valore della partecipazione in Energeticambiente, in modo da rappresentare l'aumento di capitale che Aimeri opererà nella società controllata, in attuazione del Piano concordatario, mediante conversione dei crediti ceduti alla stessa.

Al riguardo va osservato che in ipotesi fallimentare il realizzo della partecipazione Energeticambiente appare del tutto improbabile, se non impossibile, in conseguenza del fatto che la stessa non potrà proseguire l'attività (come sopra riportato per la mancanza di accordo con le società di leasing). Appare altresì difficile, anzi pressochè impossibile, il recupero da parte di Aimeri dei crediti che in data 23.06.2016, 07.07.2016 e 18.07.2016, la ricorrente cedeva crediti per complessivi € 10.989.599 alla società Energeticambiente al fine di garantirle i mezzi necessari a sostenere la fase di *start-up*. Lo scenario di un fallimento di Aimeri, con conseguente sospensione dell'attività di Energeticambiente comporterebbe l'applicazione a carico di quest'ultima di ingenti penali applicate dalle Stazioni appaltanti per l'interruzione del servizio pubblico, penali tali da azzerare completamente i crediti vantati da Energeticambiente con conseguente situazione di default in capo alla stessa.

Conseguentemente verrebbe meno anche l'incasso da parte di Aimeri dei canoni di affitto previsti fino 2021.

Crediti per azienda concessa in affitto

Tale voce che ammonta a complessivi € 113.700.568 rappresenta il saldo delle partite contabili trasferite ad Energeticambiente per effetto del contratto di affitto.

L'importo complessivamente indicato è costituito da:

- a) beni materiali (principalmente automezzi di proprietà e in leasing, per effetto dell'applicazione del principio contabile IAS 17, funzionali all'attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani) per € 108.258.893;
- b) beni immateriali di proprietà (in misura prevalente software informatici) per € 944.442;
- c) avviamento, connesso all'acquisizione nel 2010 di un ramo di azienda da Manutencoop Servizi Ambientali, per € 9.674.954;
- d) giacenze di materiali in magazzino per € 422.620.

Il suddetto credito è rettificato nella situazione pro-forma per € (56.976.499). Detto importo rappresenta il valore contabile, determinato in applicazione del principio IAS 17, degli automezzi detenuti mediante contratto di leasing. Come si dirà meglio nella descrizione del passivo e del Piano, in attuazione dell'accordo para-concordatario previsto i contratti relativi ai suddetti beni saranno risolti e contestualmente stipulati nuovamente in capo ad Energeticambiente.

In caso di retrocessione dell'azienda in capo ad Aimeri (a seguito dell'impossibilità di prosecuzione dell'attività da parte dell'affittuaria), le possibilità di realizzo della stessa sarebbero legate a procedure di vendita atomistica dei beni costituenti la stessa azienda, per cui:

- il realizzo dei beni materiali (automezzi) è stato valutato con perizia redatta dall'Ing. Carli di Imperia in un valore complessivi di circa € 5.662.350, che si prevedo realizzabili in due anni dal 2017 al 2018.
- i beni immateriali e l'avviamento sarebbero del tutto irrealizzabili;
- le giacenze di magazzino rappresentano un valore piuttosto insignificante rispetto agli altri beni costituenti l'azienda, comunque le rimanenze che dovessero tornare in capo ad Aimeri dovrebbero essere realizzate a prezzi fallimentari con un realizzo complessivo del tutto insignificante ai presenti fini.

Immobilizzazioni materiali

Ammontano a complessivi € 5.600.341 e sono costituite da:


- (i) l'impianto di smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) sito in Mondovì, il cui valore netto contabile alla data di riferimento è pari ad € 2.933.904; l'impianto in questione è stato acquisito attraverso un finanziamento ipotecario (ipoteca di I grado) concesso da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. il cui debito residuo in linea capitale, alla data di riferimento ammonta ad € 2.972.437. Sullo stesso impianto grava poi un'ipoteca di II grado iscritta da Banca IFIS S.p.a.;
- (ii) un immobile industriale sito in Vinovo, detenuto per mezzo del contratto di leasing n. 1504889/001 stipulato con Credit Agricole Leasing Italia S.r.l. il cui valore contabile, in attuazione del principio contabile IAS 17 è pari ad € 2.666.437.


In relazione al punto sub (i) nel piano è prevista la cessione a terzi dell'immobile e dell'impianto RAEE per un valore di € 1.360.500 che sarà destinato a soddisfare i creditori assistiti da ipoteca in ragione della capienza del bene e del grado di privilegio ai sensi dell'art. 160, 2° comma, l.fall..

In merito al punto sub (ii) nel Piano è prevista la risoluzione del contratto in ragione dell'accordo paraconcordatario in via di negoziazione con le società di leasing ex art. 169 bis l.fall., la restituzione del bene alla società di leasing e il pagamento del debito residuo nell'ambito della proposta concordataria al netto del valore di perizia del bene, determinato in € 1.300.000 dall'architetto Antonino Iaria iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Torino al n. 7357, con studio in via Gulli n. 40 Torino (TO), in data 16.11.2016.

Rispetto alle previsioni sopra riportate lo scenario in caso di fallimento non muterebbe per cui il realizzo dell'Immobile e impianto di Mondovì andrebbe a soddisfare solamente in parte il debito ipotecario di 1° grado; resterebbe insoddisfatto l'altro creditore ipotecario.

Analogamente la risoluzione del contratto di leasing intrattenuto con Credit Agricole comporterebbe la richiesta del creditore per tutti i canoni scaduti e da scadere con detrazione dal predetto passivo del valore attribuibile all'immobile restituito.





Crediti e altre attività non correnti

Ammontano a complessivi € 459.296, e sono costituiti da:

- crediti verso dipendenti Ex-Cogei per 318.586,
- depositi cauzionali per la parte rimanente. Le suddette voci si ritengono difficilmente realizzabili e pertanto sono state svalutate a meno di € 60.671 (depositi cauzionali ritenuti esigibili o comunque compensabili con debiti v/fornitori) in ottica prudenziale.

In ottica fallimentare l'attivo realizzabile non si ritiene possa essere superiore a quanto considerato in ottica concordataria.

Imposte anticipate

Ammontano a complessivi € 1.413.416 e derivano dalle differenze temporanee positive connesse all'applicazione delle norme di determinazione del reddito fiscale. In ottica concordataria, le stesse si ritengono realizzabili in relazione alla componente relativa all'accantonamento dei fondi svalutazione crediti il cui utilizzo nell'arco di Piano consentirà l'utilizzo delle imposte anticipate accantonate. Pertanto la suddetta posta è stata ridotta al valore di € 711.732.

Ai fini di una liquidatoria fallimentare la posta in questione non troverebbe possibilità di realizzo.

Crediti commerciali

Ammontano a complessivi € 65.110.830 e sono costituiti da (i) crediti verso clienti, per € 61.243.991, e (ii) crediti verso clienti per fatture da emettere, per € 5.550.887, al netto di fondi svalutazione, note di credito da emettere e anticipi da clienti per complessivi € (1.684.049).

Ai fini della proposta concordataria i crediti commerciali sono stati rettificati in ragione della compensazione ex lege prevista dall'art. 56 l.fall., richiamato dall'art.169 l.fall., in forza del quale il creditore che vanta debiti e crediti verso l'impresa in concordato ha diritto di compensare le suddette poste se sorte anteriormente alla presentazione della domanda di concordato se e in quanto certe, liquidi ed esigibili alla stessa data. La poste oggetto di compensazione ammontano a complessivi € 3.770.549.

In ottica fallimentare i crediti commerciali sopra riportati parrebbero essere interamente realizzabili (al di fuori di possibili penali che potrebbero essere applicate dalle Stazioni appaltanti e seguito dell'interruzione dell'attività da parte di Energeticambiente, in particolare per i contratti che sono stati ceduti da Aimeri a favore della stessa Energeticambiente: allo stato comunque l'ipotesi di irrogazione di penali a carico di Aimeri non è di semplice quantificazione per cui lo scrivente ritiene di ipotizzare l'intero realizzo dei crediti, con le tempistiche peraltro già esposte nel piano concordatario.

I crediti in questione sono rappresentati da:

- Crediti v/clienti ceduti pro solvendo a Ifitalia (residui crediti non incassati al 4.08.2016)	€	18.402.612,80
- Crediti v/ex ATO della Regione Sicilia	€	16.423.956,78
- Crediti verso Comuni ed Enti pubblici	€	22.085.744,65
- Crediti verso privati	€	1.239.124,97

- Crediti per fatture da emettere v/Provincia Imperia	€	4.065.979,90
- Dedotti F.do Svalutaz. E F.do rischi, note credito da emettere e anticipi da clienti	€ -	1.684.048,09
- Ulteriore fondo svalutazione stanziato nel concordato	€ -	3.028.177,00



Il credito per fatture da emettere nei confronti della Provincia di Imperia non viene considerato tra i possibili realizzi stante l'alta aleatorietà della causa in corso.

I crediti commerciali complessivi residui, quantificati in € 56.467.390 vengono ulteriormente svalutati nel piano concordatario per € 3.028.177 (che integra il fondo rischi per penalità di € 1.311.676 già stanziato dalla società).

In ipotesi fallimentare verrà considerato il minor realizzo complessivo di crediti per € 53.439.213,51 di cui € 18.402.612,80 da corrispondersi a favore di alcune banche creditrici di Aimeri già aderenti all'accordo di ristrutturazione ex art. 67 l.f stipulato il 20.1.2014. Trattasi di crediti verso P.A. certificati o riconosciuti dalle stesse che sono stati ceduti pro-solvendo a Ifitalia quale istituto delegato per l'incasso degli stessi e la ripartizione a favore degli istituti di credito deleganti.

In ultimo lo scrivente riferisce che i crediti commerciali al 4.08.2016 ritenuti esigibili sia nel piano concordatario, sia nell'ipotesi di fallimento, sono comunque comprensivi di Iva per € 3.740.578,03 che la società non ha versato trattandosi di fatture emesse nei confronti di Enti pubblici per cui il momento impositivo per il versamento dell'Iva si avrà solamente con l'incasso del credito: anche in caso di fallimento il debito per Iva che sorgerà al momento dell'incasso del credito dovrà essere versato all'Erario per cui lo scrivente deve tenere in considerazione il debito, in prededuzione, che sorgerà a seguito degli incassi.

Crediti infragruppo

Pari a complessivi € 13.404.381 sono costituiti essenzialmente da crediti verso Energeticambiente S.r.l., per complessivi € 11.489.599 in ragione dell'aumento di capitale di quest'ultima da parte di Aimeri, prevista nel Piano e funzionale a consentire alla società controllata la partecipazione ai bandi di assegnazione dei contratti di servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per importi rilevanti.

Della possibilità di recupero in sede fallimentare del credito in esame lo scrivente ha già riferito in precedenza e ritiene che lo stesso dia da considerarsi inesigibile.

Altro credito è nei confronti di Immobiliare Riviera per € 1.838.517 ed è relativo a caparra versata dalla ricorrente per l'acquisto di un immobile in Milano, credito che ovviamente deve considerarsi irrecuperabile in sede fallimentare a seguito dell'impossibilità della ricorrente di adempiere alla promessa di acquisto.

Crediti per consolidato fiscale

Aimeri Ambiente partecipa al consolidato fiscale nazionale con la società controllante Biancamano S.p.a..

In forza del consolidato fiscale, Aimeri ha trasferito nel corso degli anni le proprie perdite alla società controllante generando un corrispondente credito, che nella situazione di riferimento ammonta ad € 7.953.527. Tale credito, in base agli accordi di consolidamento fiscale in essere tra società controllante e controllata (rispettivamente consolidante e consolidata), potrà essere utilizzato in compensazione con il debito che Aimeri Ambiente genererà nell'arco di Piano in forza degli utili previsti.

Il credito in esame potrà essere riconosciuto ad Aimeri nel momento in cui Biancamano beneficerà delle perdite ad essa trasferite, beneficio la cui misura sarà pari all'aliquota fiscale in vigore al momento dell'utilizzo. Per tale ragione il credito iscritto in contabilità è stato rettificato per riflettere la diminuzione dell'aliquota IRES che sarà in vigore dal 01.01.2017 (il 24% anziché il 27,5%) con conseguente minore beneficio per Biancamano e minore credito per Aimeri. Nel Piano si prevede che il credito così rideterminato, pari ad € 6.941.260, sia utilizzato in compensazione a fronte del debito che emergerà nell'arco di Piano in ragione degli utili previsti generati da Aimeri.

In ipotesi di fallimento verrebbe meno la possibilità di continuare il contratto di consolidato fiscale con la controllante Biancamano spa, per cui il credito in questione non troverebbe possibilità di realizzo.

Crediti tributari

Trattasi di crediti tributari per complessivi € 8.907.079, relativi a crediti IVA richiesti a rimborso, credito IVA corrente, credito verso l'erario per Carbon Tax, crediti per Cartelle Esattoriali sospese, crediti per ritenute fiscali e crediti per ritenute IRPEF


In ipotesi di fallimento i crediti in questione vengono considerati realizzabili, ancorché sia difficile ottenerne l'incasso, ma comunque potranno essere compensati con i maggiori debiti tributari.

Attività finanziarie correnti

La posta ammonta a complessivi € 2.640.751 ed è costituita da

- crediti verso Ifitalia S.p.a. per quota parte dei crediti ceduti nell'ambito del Piano ex art. 67 l.fall., già incassati dell'intermediario e in attesa della distribuzione agli istituti partecipanti all'Accordo Banche" (€ 1.345.275),
- crediti verso Ifitalia S.p.a. in ragione di un contratto di factoring pro solvendo, al netto dei debiti verso lo stesso intermediario (€ 1.163.557)
- azioni Biancamano S.p.a.(€ 131.919).

In ottica fallimentare i crediti verso Ifitalia sono da considerarsi realizzabili, con il presupposto che l'importo di € 1.345.275 deve considerarsi attivo fallimentare destinato



al soddisfacimento delle banche aderenti all'accordo di ristrutturazione ex art. 67, l.f., mentre i crediti per € 1.163.557 rappresentano liquidità che dovrà essere restituita a vantaggio della procedura.

Sempre in ottica fallimentare si ritiene non realizzabile il valore attribuito alle azioni - Biancamano spa.



Altre attività correnti

Ammontano a complessivi € 439.781 e ricomprendo attività a breve termine di diversa natura tra le quali anche le seguenti:

- | | |
|--|--------------|
| - Conto transitorio delegazioni di pagamento | € 126.331,15 |
| - Conto trans. bancario c/o Avv. Todisco | € 3.709,79 |
| - Inail c/anticipi dipendenti | € 111.004,10 |
- In ottica fallimentare le sopra riportate attività si ritengono comunque realizzabili, o comunque compensabili con passività.

Disponibilità liquide: trattasi di depositi bancari e postali e disponibilità di cassa per € 729.778,76 che anche in ottica fallimentare sono da considerarsi realizzabili.

Altri recuperi

Sempre in ottica fallimentare va valutata la possibilità di esperire azioni revocatorie ed azioni di responsabilità ex art. 146 l.f.

AZIONI REVOCATORIE

Da gennaio 2016 a luglio 2016 la società ha disposto i seguenti pagamenti:

- | | |
|--|--------------|
| - Pagamenti per personale e contributi | € 18.251.151 |
| - Pagamento tributi (rateizzazioni) | € 4.342.014 |
| - Spese gestione mezzi: | € 5.457.448 |
| • Assicurazioni | € 1.980.341 |
| • Carburanti | € 3.477.107 |
| - Affitti, utenze e altre spese | € 2.840.845 |
| • Professionisti e spese legali | € 1.327.339 |
| • Telepass | € 152.073 |
| • Telecom | € 265.127 |
| • Enel | € 201.074 |
| • Utenze varie | € 45.370 |
| • Affitti | € 633.125 |
| • Viaggi | € 189.718 |
| • Spese contratti e polizze fid. | € 25.415 |

Spese bancarie e rientri € 1.209.836

- Commisisoni bancarie, interessi
- Spese prodotti derivati € 521.085
- Rientro cari spezia e Carisa € 36.572
- Liquidità svincolata/vincolata € 51.933
- Aperture credito a Ambiente 2.0
Biancamano, Biancamano
Utilities Energeticambiente
Immobiliare riviera € 590.247
- Acquisto quote ex Sirent da
Biancamano € 10.000

Finanziamento socio a Energeticambiente € 472.000

Pagamenti ft. Cedute a Energeticambiente € 570.218

Pagamenti effettuati € 45.050.519,48



Ai fini di effettuare un ragionamento circa le possibili revocatorie che potrebbero essere attivate dal curatore in caso di fallimento di Aimeri, si ritiene di considerare solamente i pagamenti di debiti aventi natura di debiti chirografari, con le seguenti precisazioni:

La revocatoria di pagamenti di debiti privilegiati, ancorché possibile, comporterebbe comunque un incremento paritetico del passivo privilegiato e non condurrebbe pertanto ad una maggiore disponibilità di risorse a favore della procedura fallimentare:

Il pagamento di assicurazioni per i mezzi e di polizze fideiussorie, appare di difficile revoca poiché il pagamento anticipato è condizione per il rilascio della garanzia assicurativa, e dunque non rappresenta un mezzo di pagamento anormale;

Il pagamento dei carburanti al momento dell'acquisto potrebbe costituire, invece, un pagamento revocabile;

Il pagamento del servizio telepass appare revocabile, come altresì i pagamenti disposti a favore di Telecom, Enel, altre utenze;

Per i pagamenti a favore di professionisti e di locatori, essendo gli stessi da considerare debiti assistiti da privilegio, valgono le considerazioni sopra riportate per i debiti privilegiati in generale;

Tutti gli altri pagamenti sopra riportati disposti a favore di Biancamano, Ambiente 2.0, Immobiliare Riviera appaiono revocabili (ad eccezione del pagamento del finanziamento socio a favore di Energeticambiente srl per il quale valgono le considerazioni sopra riportate relativamente alla possibilità di mantenere funzionante la società che ha affittato il ramo di azienda).

Premesso quanto sopra si ritiene che i pagamenti revocabili disposti dalla ricorrente nell'arco degli ultimi 6 mesi prima del deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, co. 6, l.f., possano esse quantificati in almeno € 7.502.000,00.

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In merito lo scrivente ritiene di non essere in grado di esprimersi poiché occorrerebbe una dettagliata analisi delle scritture contabili degli anni precedenti al fine di accertare le responsabilità da ascrivere in capo ai responsabili, ed altresì lo scrivente non conosce le capacità patrimoniali e finanziarie dei responsabili per far fronte al ristoro dei danni che gli stessi possono avere causato ai creditori sociali. Ciò premesso lo scrivente ritiene, prudenzialmente, di non valutare alcun attivo ritraibile da detta azione di responsabilità.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra è pertanto possibile accertare l'attivo fallimentare come segue:

Attivo fallimentare recuperabile	Importo
Partecipazioni	€ 15.378
Realizzo immobilizzazioni materiali da restituzione azienda	€ 5.662.350
Realizzo immobile Mondovì	€ 1.360.500
Crediti e altre attività non correnti	€ 60.671
Crediti commerciali ceduti a Ifitalia	€ 18.402.612
Crediti commerciali residui	€ 35.036.601
Crediti tributari	€ 8.907.079
Attività finanziarie correnti in disponibilità a Ifitalia	€ 1.345.275
Attività finanziarie correnti residue	€ 1.163.557
Altre attività correnti	€ 241.045
Disponibilità liquide	€ 729.779
Azioni revocatorie	€ 7.502.000
Totale attivo realizzabile in caso di fallimento	€ 80.426.847

Considerazioni sul passivo in caso di fallimento

Il passivo al 4.08.2016 è formato da:

Fondi rischi

La voce è iscritta nella situazione di riferimento per € 4.367.387 e si riferisce a fondi rischi per penalità contrattuali (€ 1.311.676) e fondi per imposte differite (€ 3.055.711). In fase di redazione del Piano i suddetti fondi sono stati interamente azzerati in quanto:

- (i) i fondi imposte differite, calcolati sulle differenze temporanea derivanti dalla diversa contabilizzazione di alcune operazioni ai fini fiscali, non costituiscono un effettivo maggior esborso che la società si troverà a dover affrontare;
- (ii) i fondi rischi per penalità contrattuali sono stati considerati nell'analisi dei crediti i quali sono già esposti al netto di eventuali rettifiche.

In ipotesi di fallimento lo scrivente ritiene di considerare nessuno dei fondi sopra evidenziati.



Fondi oneri

Sono accantonati in tale voce, per complessivi € 4.993.231, la stima degli oneri connessi alla procedura concordataria, comprendenti:

- (i) le spese di giustizia,
- (ii) il compenso degli *advisor* legali, finanziari e industriali che hanno partecipato alla redazione del ricorso, del Piano e degli accordi ad esso connessi,
- (iii) il professionista attestatore,
- (iv) i professionisti che hanno redatto perizie funzionali alla procedura.

I debiti verso i professionisti (al netto dei succes-fee) che hanno assistito la società per la presentazione della domanda di concordato preventivo sono, in ipotesi di fallimento, da considerarsi in prededuzione per € 1.322.000.

Per quanto riguarda le spese di giustizia (curatore, periti, ecc.) lo scrivente reputa di mantenere, anche in ipotesi di fallimento, l'accantonamento appostato per il concordato preventivo per il compenso al curatore.

Devono peraltro essere considerati costi di gestione della procedura (affitti per i siti ove sono dislocati i mezzi la cui previsione di vendita viene ipotizzata in parte nel 2017 e per il residuo nel 2018) che si quantificano in almeno € 1.000.000 oltre ad altri costi di procedura (spese legali per le cause da promuovere nei confronti dei Comuni per i recuperi dei crediti come sopra riferito) che lo scrivente ipotizza in € 300.000 annui a partire dal 2018 e fino al 2021.

Fondo T.F.R.

Rappresenta il debito, pari ad € 1.939.555, nei confronti dei dipendenti a fronte degli accantonamenti al fondo trattamento di fine rapporto effettuati nel corso degli anni. In merito si evidenzia che il suddetto debito è rappresentato al netto del credito vantato dalla società nei confronti del Fondo Tesoreria dell'INPS al quale il T.f.r. è stato versato a partire dal 2007 secondo la vigente normativa.

In ipotesi fallimentare, conseguentemente all'interruzione dell'attività da parte di Energeticambiente e alla conseguente retrocessione dell'azienda in capo ad Aimeri con contestuale licenziamento di tutti i dipendenti, il debito in questione dovrà essere corrisposto





Debiti finanziari

Pari a complessivi € 112.586.135 ricomprendono tutti i debiti di natura finanziaria, al netto di possibili compensazioni, intercorrenti con il sistema creditizio. Trattasi in particolare di debiti verso banche, per € 74.182.853, a fronte di conti correnti passivi, conti anticipi o *factoring*, mutui ipotecari, finanziamenti chirografari e strumenti derivati, e debiti verso società di leasing per € 38.403.281 (per debiti scaduti e a scadere). In fase di predisposizione del Piano i suddetti debiti sono stati rettificati in ragione di:

- (i) accantonamento degli interessi maturati sino alla data di deposito del ricorso ex art 161, 6° comma, l.fall.;
- (ii) riduzione del debito verso Credit Agricole Leasing in ragione del valore di perizia dell'immobile di Vinovo, in relazione al contratto di leasing connesso all'immobile stesso, in aderenza a quanto previsto nell'accordo leasing.

In ipotesi fallimentare i debiti in questione saranno da considerare integralmente poiché gli accordi paraconcordatari che sono parte integrante della proposta concordataria non saranno conclusi.

I debiti verso banche includono il mutuo ipotecario sull'immobile RAEE (concesso da MPS Capital Service): detto debito ipotecario sarà soddisfatto solamente fino a concorrenza del valore di mercato del bene (stimato in € 1.360.500) mentre il residuo sarà da considerare degradato al chirografo.

Il debito verso banche deve ancora essere suddiviso in:

debito residuo da accordo di ristrutturazione ex art. 67 l.f.	€ 19.747.887
debito residuo da considerare al chirografo	€ 91.477.748

Debiti commerciali

Trattasi del debito nei confronti dei fornitori per fatture ricevute e fatture da ricevere, per complessivi € 39.319.901.

La voce è stata rettificata durante la redazione del Piano per tenere conto di:

- (i) maggiori debiti a seguito di decreti ingiuntivi e pignoramenti ricevuti antecedentemente al deposito del ricorso ex art. 161. 3° comma, l.fall.,
- (ii) maggiori debiti accertati a seguito delle verifiche del professionista attestatore,
- (iii) errori contabili,
- (iv) compensazioni ex art 56 l.fall.

Il saldo rettificato è pertanto pari ad € 41.573.822 e comprende debiti verso fornitori assistiti da prelazione (artigiani, professionisti, società agricole, cooperative di lavoro, locatori) per € 5.428.622,64 oltre a fornitori considerati strategici per € 2.045.882.



Debiti infragruppo

La voce comprende:

- (i) debiti verso Bancamano S.p.a. per € 1.000.000,
- (ii) debiti verso Biancamano Holding, per € 370.644,
- (iii) debiti verso Energeticambiente per € 353.533,

per totali € 1.724.177. I Suddetti crediti, per i quali era prevista la rinuncia nell'ambito dell'instauranda procedura concordataria subordinatamente all'omologa del Piano da parte del Tribunale, sono considerati interamente in ipotesi di fallimento.

Debiti tributari

Trattasi del debito verso l'erario per IVA, ritenute IRPEF, IRAP, IMU, TASI e tributi minori, oltre a sanzioni e interessi calcolati sino alla data di presentazione della domanda di pre concordato, per complessivi € 102.987.597. La voce in questione è stata rettificata in ragione della verifica del debito effettuata presso l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia ai fini della predisposizione della proposta di transazione fiscale ex art 182 ter che la società intende presentare, costituendo parte integrante del presente Piano. Il debito concordatario complessivo ammonta pertanto ad € 110.702.495 e verrà così considerato, totalmente in privilegio, nell'ipotesi di fallimento.

Debiti previdenziali

Pari a complessivi € 30.558.521, sono costituiti dal debito verso INPS e INAIL a fronte dei contributi previdenziali e assistenziali connessi al personale dipendente. Gli stessi sono stati rettificati in ragione della proposta di transazione previdenziale ex art. 182 ter l.fall. che la Società intende presentare in quanto parte integrante e sostanziale del Piano concordatario. Il debito rettificato ammonta ad € 28.666.202.

Il debito deve essere considerato in privilegio, fatta eccezione per l'importo di € 738.065,27 (e cioè il 50% delle somme aggiuntive, interessi e accessori) da considerarsi in chirografo.

Altri debiti

La posta in esame (per complessivi € 12.718.201) è costituita da debiti nei confronti dei dipendenti di diversa natura, così suddivisi:

- debiti verso dipendenti per retribuzioni da liquidare € 1.341.846,
- debiti verso dipendenti per T.F.R. da versare a fondi integrativi o fondi pensione € 7.043.214

- debiti per retribuzioni differite € 1.876.169,
- debiti verso società finanziarie per cessionarie del quinto € 2.456.980



In aggiunta ai debiti sopra evidenziati, in caso di fallimento, tenendo in considerazione che l'azienda tornerà in capo alla ricorrente e che quest'ultima dovrà licenziare tutti i dipendenti, occorre prevedere anche lo stanziamento dell'indennità di preavviso che dovrà essere riconosciuta a favore dei dipendenti, onere che lo scrivente ipotizza in almeno € 1.300.000.

Premesso quanto sopra il passivo complessivo si configura come segue:

Passività	importo	Privilegio/prededuzione	Chirografo
Spese giustizia in prededuzione	€ 1.600.000	€ 1.600.000	
Costi gestione procedura	€ 2.200.000	€ 2.200.000	
Professionisti in prededuzione	€ 1.332.000	€ 1.332.000	
TFR	€ 1.939.555	€ 1.939.555	
Altri debiti personale dipendente	€ 14.018.201	€ 14.018.201	
Debiti commerciali	€ 41.573.822	€ 5.428.623 (priv.) € 2.045.882 (strateg.)	€ 34.099.317
Debiti previdenziali	€ 28.666.202	€ 27.928.137	€ 738.065
Debiti tributari	€ 110.702.495	€ 110.702.495	
Debiti finanziari (banche e leasing)	€ 112.586.134	€ 1.360.500 (priv. Ipotecario) € 19.747.887 (ex art. 67 l.f.)	€ 91.477.747
Debiti infragruppo	€ 1.724.177		€ 1.724.177
Passivo complessivo	€ 315.326.986	€ 187.287.680	€ 128.093.306

La soddisfazione dei creditori in ipotesi di fallimento, prevede dunque i seguenti pagamenti:

ATTIVO FALLIMENTARE

		€ 80.426.847
- spese di giustizia	100%	€ - 1.600.000
- Costi di procedura	100%	€ - 2.200.000
- Pagamento fornitori strategici	100%	€ - 2.045.882
- Professionisti in predeuzione	100%	€ - 1.332.000
- TFR	100%	€ - 1.939.555
- Altri debiti dipendenti	100%	€ - 14.018.201
- Debiti commerciali privilegiati	100%	€ - 5.413.023
- Banche ipotecario	100%	€ - 1.360.500
- Banche ex art. 67 l.f.	100%	€ - 19.747.887
Residuo attivo		€ 30.769.799
Debiti previdenziali	100%	€ - 27.928.137
Residuo attivo		€ 2.841.662
Debiti tributari	2,57%	€ - 2.841.662
Residuo attivo		==



Ciò premesso, sulla base delle assunzioni di realizzo dell'attivo riportate in precedenza, la ricostruzione dei flussi in entrata in ipotesi di fallimento si può ricostruire come segue:

€ (000)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Flussi in entrata					
liquidità esistente	€ 729	€ 64	€ 300	€ 1.000	€ 1.100	€ 1.000
incassi crediti commerciali	€ 61	€ 0	€ 5.667	€ 8.876	€ 9.703	€ 29.132
Attività finanziarie		€ 132	€ 1.163			€ 1.345
Realizzo partecipazioni						€ 76
Attività correnti		€ 241				

UAD



Realizzo automezzi		€ 2.831	€ 2.831			
Vendita immobile				€ 1.360		
Crediti tributari						€ 0
Incasso revocatorie						€ 7.502
ATTIVO DISPONIBILE NELL'ANNO	€ 790	€ 3.268	€ 9.961	€ 11.236	€ 10.803	€ 39.055
Pag. spese giustizia	€ -356	€ -320	€ -320	€ -320	€ -320	
Accanamento fondo procedura		€ -300	€ -1.000	€ -1.100	€ 1.000	
Costi procedura per affitti siti deposito automezzi		€ -500	€ -500			
Costi procedura per spese legali			€ -300	€ -300	€ -300	€ -300
Pag. creditori strategici	€ -370	€ -1.675				
Pag. iva differita			€ 854	€ 628	€ 582	
Pagamento professionisti prededuzione		€ 473	€ 859			
Pagamento dipendenti			€ 6.128	€ -7.528	€ 425	
Pagamento locatori					€ 1.586	
Pagamento profesisonisti 2751 bis n. 2					€1.742	
Pagamento società agricole 2751 bis n. 5 bis					€ 6	

Handwritten signature

Pag. acconto artigiani e coop. 2751 bis n. 5					€ 1.536	
Pag. creditore ipotecario				€ 1.360		
Pagamento debito previdenziale					€ 3.306	€ 19.008
Pagamento banche ex art. 67 l.f.						€ 19.747
Pagamento debiti tributari (mediante compensazione crediti tributari)						€ 8.907



Il piano finanziario in ipotesi di fallimento sopra ricostruito (con le migliori ipotesi ottimistiche), ovviamente riflette gli oneri di procedura che sono stati ipotizzati dallo scrivente, senza considerare una serie di altre conseguenze che deriverebbero dall'interruzione dell'attività in termini di sanzioni (ad esempio l'erogazione da parte delle stazioni appaltanti di penalità sui contratti di appalto trasferiti da Aimeri a Energeticambiente e che potrebbero comportare diminuzioni, o comunque ritardi negli incassi dei crediti di Aimeri nei confronti di tali stazioni appaltanti) che potrebbero, anche di molto, ridurre l'attivo complessivamente ipotizzato come realizzabile.

Alla luce della ricostruzione del soddisfacimento dei creditori nell'ambito di una liquidazione fallimentare (del tutto ottimistica rispetto a quelle che potrebbero essere le reali tempistiche di realizzo dell'attivo stante le assunzioni che sono state considerate dallo scrivente) è, pertanto, possibile concludere che:

il pagamento dei creditori privilegiati nel piano concordatario è previsto in 4 anni dal 2017 al 2020 mentre in ipotesi di fallimento il pagamento risulterebbe possibile solamente dal 2018 al 2020 (la quota maggiore di debiti privilegiati potrebbe essere pagata nel 2019 e 2020 con esclusione dei debiti previdenziali non compresi in transazione e dei debiti tributari non compresi in transazione che non troverebbero soddisfacimento), con la conseguenza che le tempistiche della soddisfazione dei creditori privilegiati qui considerati previste dal Piano sono **più contenute** rispetto alle tempistiche nelle quali detti creditori verrebbero soddisfatti nell'ipotesi di fallimento. Pertanto, la soddisfazione per essi prevista dal concordato preventivo di Aimeri **non è deteriore, ma è bensì migliore**, rispetto alla soddisfazione da essi ritraibile nell'ipotesi fallimentare. Ed infatti preme ricordare che nell'ipotesi concordataria, i flussi di cassa previsti dal Piano permettono il soddisfacimento dei creditori privilegiati come segue:

entro il 31.12.2017
entro il 31.12.2018

pagamento creditori privilegiati per € 3.064.930
pagamento creditori privilegiati per € 6.129.860

Handwritten signature

entro il 31.12.2019
entro il 31.12.2020

pagamento creditori privilegiati per € 6.129.860
pagamento creditori privilegiati per € 3.064.930



ATTESTAZIONE

Lo scrivente attestatore come sopra identificato,

visto

l'art. 160, comma 2, l.f., il quale recita: "la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, l.f. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione"

considerato che

è in linea generale ammissibile, nell'ambito del concordato preventivo con continuità aziendale, la soddisfazione dei creditori assistiti da cause legittime di prelazione con dilazioni superiori ad un anno dall'omologa, come affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità a cui si aderisce, non ostando a ciò il disposto dell'art. 186-bis, comma 2, lett. c), l.f.,

conformemente ai principi espressi dall'art. 160, comma 2, l.f., la dilazione ultrannuale dei creditori assistiti da cause legittime di prelazione per l'intero importo dei crediti da essi vantati è ammissibile qualora tale dilazione non sia superiore rispetto a quella che essi creditori subirebbero nell'alternativa liquidatoria:

attesta

sulla base delle informazioni a disposizione e dei metodi di valutazione impiegati, che, alla data della presente Relazione, i creditori privilegiati di cui la proposta concordataria di Aimeri prevede la soddisfazione, per l'intero importo dei crediti rispettivamente vantati e con dilazione superiore ad un anno dall'omologa, **godono, nell'ipotesi concordataria, di una soddisfazione (i) non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni assistiti dalle rispettive cause di prelazione, nell'ipotesi di liquidazione fallimentare, e (ii) con una dilazione inferiore rispetto a quella che sarebbe loro imposta ai fini della soddisfazione dei rispettivi crediti nell'ipotesi di liquidazione fallimentare.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.' or similar.

